Allegato "B" all'atto n. rep. racc. del 29 novembre 2009

STATUTO CONTENENTE LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita con sede nel Comune di Casalmaggiore (CR), la Società Cooperativa

"POLISPORTIVA AMICI DEL PO SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA".

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove.

Articolo 2

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050). La durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3

La Società non ha finalità speculative o di lucro; è un centro di vita sociale a carattere democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; opera per fini sportivi dilettantistici, compresa l'attività didattica, ricreativi e solidaristici. La Cooperativa svolge la propria attività ispirandosi a principi di mutualità prevalente.

E' fatto divieto di distribuzione durante la vita della Società di eventuali avanzi di gestione o dividendi; i proventi delle attività non possono essere distribuiti ai soci nemmeno in forma indiretta.

E' fatto divieto di remunerare i soci, per eventuali strumenti finanziari sottoscritti, con un interesse superiore di due punti e mezzo percentuali rispetto al massimo previsto per i buoni postali fruttiferi.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

E' fatto obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere l'intero patrimonio sociale, al netto del capitale sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per scopo:

- la divulgazione, la promozione e la pratica di ogni attività sportiva dilettantistica, nonché di favorirne l'informazione e lo sviluppo anche mediante la realizzazione dei relativi impianti;

- la formazione, la preparazione e la gestione di squadre sportive dilettantistiche, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività in genere con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle diverse Federazioni sportive nazionali cui la cooperativa aderisce e dei loro Organi;

- lo sviluppo di iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative nell'interesse dei propri soci, in particolare, e della Collettività, in generale, sia con la creazione di apposite strutture e

sezioni, sia con la partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

- La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico.

- La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò stesso potrà aderire ad Organizzazioni Nazionali delle cooperative ed a loro Organismi periferici regionali e provinciali nella cui circoscrizione essa ha la propria sede sociale.

Le adesioni ad Organismi ed Enti saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

La Società potrà, perciò, organizzare scuole, corsi e manifestazioni inerenti gli scopi sociali, gestire centri sportivi e strutture ricreative, feste e tutto ciò che si possa ritenere utile e/o necessario al conseguimento degli scopi sociali.

La Società potrà costruire propri centri sportivi e ricreativi ed acquistare le attrezzature che riterrà idonee; a tal fine essa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive, ricreative e culturali.

La Società potrà, inoltre, promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi direttamente o a mezzo di terzi.

La Società, tra l'altro potrà:

a) dare adesione a partecipazioni ad Enti ed Organismi consortili, economici e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

b) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi garanzia, sotto qualsiasi forma, per ottenere il credito ai soci ed alla Società presso banche ed enti, sempre per il conseguimento degli scopi sociali.

Per la realizzazione degli scopi sociali, la Società potrà avvalersi di prestazioni di propri soci cooperatori ed, eventualmente, anche di altri lavoratori sotto forma di rapporto di lavoro subordinato.

La prestazione dei soci cooperatori può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma.

La Società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli

Statuti Sociali e dei Regolamenti interni.

Per agevolare il conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento delle strutture sociali.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, in base alle proprie esigenze o condizioni personali o familiari , intendono avvalersi dei servizi svolti dalla Cooperativa. Detti soci saranno denominati "soci ordinari".

E' prevista la possibilità di adesione alla Cooperativa di "soci cooperatori". Per soci cooperatori si intendono i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età, che esercitino mestieri attinenti alla natura delle attività che vengono svolte dalla Cooperativa per il conseguimento degli scopi sociali, che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo; ciò compatibilmente con le esigenze operative della Cooperativa stessa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Possono aderire alla cooperativa "soci sovventori", sia persone fisiche che persone giuridiche, i cui conferimenti sono destinati ad alimentare i fondi di cui all'ultimo comma del precedente articolo quattro.

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta con almeno i seguenti dati ed elementi:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;

c) generalità (come al punto a) dei familiari non soci che, sotto la sua responsabilità, saranno ammessi a frequentare la sede sociale e ad utilizzarne le strutture sportive e/o ricreative;

d) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

e) impegno al versamento della tassa di ammissione, delle quote di frequenza, di eventuali ulteriori versamenti a qualsiasi titolo deliberati dalle Assemblee, quali ad esempio versamenti per copertura perdite, versamenti in conto capitale a fondo perduto, versamenti per contributi straordinari, ecc.

f) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali.

La domanda di adesione da parte del socio persona giuridica dovrà contenere:

1) denominazione o ragione sociale, sede, attività, codice fiscale;

2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica

designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;
3) caratteristiche ed entità degli associati;
4) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, comunque per un importo complessivo non inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
5) versamento della tassa di ammissione;
6) alla domanda dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al successivo articolo 8, delibera sulla domanda.
La delibera di accoglimento o rigetto della domanda di ammissione è insindacabile ed inappellabile , nel rispetto dei limiti inderogabili di legge.
La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo sette.
Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diverrà inefficace.
La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere di nuovo deliberata.
Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.
Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Articolo 7

I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione – ed in nessuno caso restituibile – e sottoscrivere la quota di cui alla lettera d) o al punto quattro del precedente articolo sei.
Essi sono obbligati inoltre:
al versamento della quota di capitale sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo venti;
all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa secondo le esigenze in atto;
ai versamenti previsti all'articolo 6) , comma 1, lettera e).
Le previsioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai soci cooperatori.
Il consiglio di amministrazione può concedere al richiedente l'ammissione la possibilità di procedere ad un versamento rateale delle quote di cui sopra. I versamenti dovranno essere tassativamente completati entro la scadenza dell'esercizio sociale in corso alla data della richiesta d'ammissione. Nel frattempo l'ammissione nella cooperativa rimane sospesa.

Articolo 8

Il socio deve astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale o, per i soci cooperatori, professionale a partecipare all'attività sociale ed al

conseguimento degli scopi della Società.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE DEI SOCI

Articolo 9

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

Articolo 10

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non sia più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) può essere, inoltre, dichiarato decaduto il socio cooperatore che, in relazione alle sue aspettative economico-professionali, reputi non soddisfacenti le condizioni di trattamento in concreto offerte dalla Cooperativa, qualora eserciti tale facoltà entro i novanta giorni successivi alla sua ammissione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che , a norma della Legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso del socio sovventore è consentito nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma c.c., nonché, se trattasi di persona giuridica, in caso di liquidazione volontaria o coatta della società o di fallimento.

Articolo 11

La decadenza può essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci cooperatori in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori di competenza nella Cooperativa.

Può, altresì, essere dichiarato decaduto il socio cooperatore che, in relazione alla posizione di lavoro a cui è stato assegnato, dimostri oggettiva inattitudine allo svolgimento delle sue mansioni, sempreché la dichiarazione di decadenza venga comunicata entro i novanta giorni successivi alla sua ammissione.

Qualora ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite dell'età pensionabile e che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

A seguito di apposita richiesta scritta da presentarsi al Consiglio di Amministrazione - che delibererà in merito -, il socio cooperatore decaduto può rimanere nella Cooperativa in qualità di socio ordinario, utente dei servizi sociali.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

Articolo 12

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla Legge o dal contratto sociale;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota o delle azioni sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti

contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo otto;

d) che nello svolgimento del proprio lavoro commetta mancanze disciplinari di particolare gravità;

e) che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla Cooperativa.

L'esclusione del socio cooperatore determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro.

La causa di esclusione di cui al punto d) non si applica ai soci ordinari e sovventori.

L'esclusione diventa operante limitatamente al socio dall'annotazione nel libro dei soci.

Articolo 13

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso dei soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa. In caso di accettazione della richiesta di recesso presentata dal socio, questa ha effetto a partire dall'esercizio immediatamente successivo a quello in cui è presentata la richiesta stessa.

La richiesta di recesso deve essere tassativamente presentata entro il trenta giugno dell'esercizio in corso.

Articolo 14

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventi operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, potrà rinviare il rimborso fino a due anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Il socio e gli altri aventi diritto all'uso delle attrezzature sociali sono tenuti all'osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento e delle delibere del Consiglio Direttivo. I trasgressori sono passibili di:

1) ammonizione scritta;

2) sospensione da otto giorni a due mesi dalla frequenza della Sede e dall'uso delle attrezzature;

3) della perdita della qualifica di socio per esclusione.

I provvedimenti saranno comunicati al socio con le modalità previste dal precedente articolo tredici.

Articolo 15

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità

previste nel precedente articolo quattordici, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.
I soci receduti, decaduti, o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nel precedente articolo 14 e nel primo comma del presente articolo 15.
Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate saranno devolute ad apposito fondo di riserva straordinario.

Articolo 16

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.
Qualora si verifichi il superamento di tale limite legale, e per tutto il periodo in cui perduri, i voti attribuiti ai soci sovventori sono proporzionalmente ridotti, all'occorrenza anche al di sotto dell'unità, nel rispetto dei limiti inderogabili di legge.
Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato può rappresentare non più di un socio.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 17

In considerazione della particolare posizione del socio cooperatore quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate da apposito regolamento da predisporsi da parte del Consiglio di Amministrazione e soggetto ad approvazione dell'Assemblea.
Le previsioni di questo titolo non si applicano ai soci sovventori.

Articolo 18

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato, rispettivamente, in caso di crisi occupazionale temporanea od in ogni caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa.
Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità , per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.
Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la

riammissione al lavoro rispetto all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione di cui al primo comma, la Cooperativa chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 19

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

a.1) un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi, detenute dai soci;

a.2) un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale non inferiore al limite minimo e non superiore al limite massimo stabilito dalla legge cadauna detenute dai soci sovventori;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo ventidue;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento delle strutture sociali e da ogni altro fondo od accantonamento costituito di oneri futuri o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

Articolo 20

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Articolo 21

Le quote detenute dai soci sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

I soci sovventori possono cedere le proprie azioni previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e con diritto di prelazione a favore degli altri soci sovventori ed ordinari: la cessione a terzi è, comunque, subordinata al gradimento del consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi con tutti i criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali, nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società.
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.
Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.
Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:
a) non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;
b) il tre per cento (3%) alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;
c) nella misura che verrà stabilita dall' Assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento delle strutture sociali.
L'Assemblea può sempre deliberare che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

TITOLO VII
ORGANI SOCIALI
Articolo 23

Sono Organi della Società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci, nominato qualora si verificassero i presupposti di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c.;
e) il Collegio dei Probiviri.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 24

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia),la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la Cooperativa potrà curare che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri mezzi di comunicazione quali: consegne manuali, a mezzo posta, posta elettronica, pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo.
In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.
Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita al primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo 25

L'Assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
2) procede alla nomina delle cariche sociali;
3) determina la misura di eventuali emolumenti da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e l'eventuale retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
4) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame da parte degli Amministratori;
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale od, eccezionalmente, quando ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un quinto dei soci.
In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
Le proposte di competenza dell'Assemblea Straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

Articolo 26

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti portati dai soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della Società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

Articolo 27

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o per divisione, con scrutinio segreto o palese.

Articolo 28

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato può rappresentare un solo altro socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 29

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due o più scrutatori.

Le deliberazioni debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30

Il consiglio di Amministrazione si compone di un numero minimo di tre e massimo di nove consiglieri, eletti dall'Assemblea fra i soci aventi diritto al voto. I soci cooperatori, i soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche socie, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci "ordinari". Non possono essere nominati amministratori i soci "ordinari" che hanno in corso con la società un rapporto di lavoro dipendente generico.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre anni, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'Assemblea; in assenza di esplicita decisione si intenderà eletto per un mandato di tre anni.

I componenti il consiglio d'amministrazione sono rieleggibili nei limiti previsti dal c.c.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

E' fatto divieto agli amministratori della società di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito

della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, ad esclusione della partecipazione nell'"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICI DEL PO".

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, determinare il compenso eventualmente dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione deve essere fatta con idonei mezzi ed in modo tempestivo in modo che i consiglieri, i sindaci ed i probiviri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) redigere i bilanci consuntivi;

c) ha facoltà di compilare Regolamenti interni sia generali che particolari, nei limiti delle norme legali e statutarie, per l'applicazione dello Statuto, per il miglior uso del materiale sociale e per il miglior funzionamento degli impianti;

d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione, compresi leasing, presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

g) conferire procure, per singoli atti o per categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;

h) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione

dei soci;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale;

m) deliberare l'istituzione di raccolta di prestiti presso i soci, nonché la costituzione dei fondi di cui all'ultimo comma dell'articolo quattro del presente Statuto;

n) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, Enti o Società.

Articolo 31

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 C.C.

IL PRESIDENTE

Articolo 32

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando quietanze liberatorie.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in parte al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, ad impiegati della Società, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

Articolo 33

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, c.c., o comunque se l'assemblea lo ritenesse necessario, la cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. L'assemblea nomina anche il Presidente del Collegio Sindacale.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti fra i revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, mentre tutti gli altri se non iscritti in tale registro devono essere scelti tra iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o fra docenti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Se al Collegio Sindacale è affidato anche il controllo contabile, tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il loro compenso è determinato dall'assemblea, all'atto della loro nomina.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci – sotto la propria responsabilità ed a proprie spese – possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2399, c.c..

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso ad informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Articolo 34

Il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'articolo 2409-bis c.c., da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico può essere revocato solamente per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio:

i Sindaci delle società controllate dalla cooperativa, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;

coloro che siano legati alla cooperativa o alle società da questa controllate o che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

coloro a carico dei quali si sia verificata interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o di cui sia stato dichiarato il fallimento;

il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della cooperativa, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla cooperativa, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo. Qualora l'incarico sia conferito ad una società di revisione, i motivi di esclusione e di decadenza di cui sopra si applicano ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della riunione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Il soggetto incaricato del controllo contabile:

verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;
riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singole documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati ed alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di gestione previsti dal Codice Civile;
può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni;
documenta l'attività svolta in un apposito libro di cui cura la tenuta, conservato presso la sede della cooperativa.
Il soggetto incaricato del controllo contabile deve adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; è responsabile della veridicità delle proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio. E' responsabile solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avesse vigilato in conformità agli obblighi delle propria carica.
L'azione di responsabilità contro il soggetto incaricato del controllo contabile è promossa dall'assemblea o dai soci, entro cinque anni dalla cessazione dell'incarico applicando, in quanto compatibili, gli articoli 2393 e 2393 bis del Codice Civile, sostituendo, per quanto riguarda l'assemblea, alle maggioranze espresse in frazione del capitale uguali maggioranze riferite al numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. L'azione di responsabilità sociale non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio che sia stato direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi del soggetto incaricato del controllo contabile; tale azione può essere esercitata, ai sensi dell'articolo 2395 del Codice Civile, entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 35

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, che ne designa il Presidente. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le prestazioni dei probiviri non danno diritto a remunerazione. In caso di cessazione di uno dei probiviri nel corso dell'esercizio sociale, provvede alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione fino alla successiva Assemblea.
Le medesime persone possono ricoprire contemporaneamente la carica di sindaco e di probiviro.

Articolo 36

La Cooperativa e i soci devono rimettere al Collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino le

interpretazioni o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli Organi Sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso. Rientrano in particolare nella competenza del Collegio le decisioni relative all'ammissione, al recesso, alla decadenza ed all'esclusione dei soci, nonché agli eventuali provvedimenti disciplinari disposti dal Consiglio a carico dei soci.

Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia. I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori. La loro decisione deve essere emessa per iscritto nel termine di quindici giorni dal giorno in cui la vertenza è stata portata a conoscenza del Presidente del Collegio dei Probiviri e comunicata dal Presidente stesso alla Cooperativa ed al socio non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata adottata.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione avanti l'Autorità Giudiziaria. L'impugnazione, in questi casi, deve essere proposta - a pena di decadenza - non oltre trenta giorni dalla comunicazione.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 37

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Articolo 38

In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presene Statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto alle quote di capitale sociale detenute dai soci ordinari e dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Su questo articolo esiste qualche perplessità, nel senso che è indispensabile, ai fini del possesso dei requisiti mutualistici, che il patrimonio in caso di cessazione sia devoluto ai fondi mutualistici (come indicato nell'articolo). Invece, per essere considerati associazioni (anche società?) sportive dilettantistiche il patrimonio dovrebbe essere devoluto a fini sportivi. E' chiaro che è preferibile non perdere la caratteristica della mutualità per un insieme di motivi. (è un punto da chiarire)

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 39

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa potrà essere disciplinato da regolamenti interni da compilarsi da parte del Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, allo scopo di disciplinare determinati aspetti della vita sociale, potrà predisporre appositi regolamenti settoriali immediatamente esecutivi, con il beneplacito del Collegio del Probiviri, da sottoporre ad approvazione nel corso dell'Assemblea successiva.

Articolo 40

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.